

COMMISSIONE VIII
ISTRUZIONE E BELLE ARTI

22.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ROMANATO

INDICE		
	PAG.	PAG.
Congedi:		
PRESIDENTE	332	
Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):		
MITTERDORFER ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560)	332	
PRESIDENTE	332, 333, 334, 335, 336 337, 338, 339, 340, 341	
BADALONI MARIA	334, 338, 339, 340	
BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	333, 335, 339, 341	
CALVETTI	334	
CANESTRI	334, 339, 340	
DALL'ARMELLINA, <i>Relatore</i>	332, 333, 334 336, 337, 338, 339, 341	
DIETL	334, 338	
ELKAN	335, 337, 341	
GIOMO	339, 340, 341	
GRANATA	333, 334, 335 336, 337, 338, 339	
LEVI ARIAN GIORGINA	334	
MATTALIA	335, 338	
MORO DINO	333, 334, 337, 339, 341	
RACCHETTI	340	
		RAICICH 335, 336, 340, 341
		SANNA 341
		SPITELLA 341
		Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):
		ZACCAGNINI ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475)
		342
		PRESIDENTE 342, 343
		BIASINI, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i> 342
		ELKAN 342
		GRANATA 342
		MORO DINO 342
		RACCHETTI, <i>Relatore</i> 342
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 343
<hr style="border: 1px solid black;"/>		
La seduta comincia alle 10.		
DALL'ARMELLINA, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).		

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Cingari, Meucci e Mitterdorfer.

Seguito della discussione della proposta di legge Mitterdorfer ed altri: Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) (560).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Mitterdorfer ed altri: « Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco) di Ortisei (Bolzano) ».

Come i colleghi ricordano, nella seduta del 6 maggio abbiamo concluso la discussione generale con le repliche del relatore e del Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

Il relatore ha niente da aggiungere a quanto detto in precedenza?

Comunico che l'onorevole Dietl partecipa alla seduta senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40, sesto comma, del regolamento.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Nella mia sintetica relazione, signor Presidente, mi sono limitato a fare alcune osservazioni relative al parere della prima Commissione sulla proposta di legge in esame. Ora, dopo una attenta lettura degli articoli, mi sembra opportuno proporre delle modifiche, di cui alcune formali.

All'articolo 2, dove si parla di « insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 e 1967-68 » proporrei di aggiungere anche gli anni 1968-1969 e 1969-70. Di conseguenza, all'articolo 4 che prevede la retrodatazione al 1° ottobre 1964, l'aggiornamento dovrebbe spostare tale termine al 1° ottobre 1966. A tale proposito vorrei fare un'osservazione. Questi insegnanti, ai quali con la retrodatazione viene riconosciuto anche il periodo di prova ai fini della decorrenza degli effetti giuridici della loro carriera, potrebbero, in teoria, all'indomani della loro nomina, chiedere il trasferimento ad una scuola diversa da quella di Ortisei, per la quale sono stati specificatamente immessi in ruolo con provvedimento speciale. Per questa ragione, mi sembrerebbe

opportuno introdurre l'obbligo della permanenza per almeno cinque anni in quell'istituto. Avrei quindi predisposto un emendamento in questo senso: « Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nelle cattedre attualmente ricoperte per anni cinque dal passaggio in ruolo, la carriera agli effetti giuridici sarà fatta decorrere dal 1° ottobre 1966 ». Si tratta di casi particolari e per i quali è prevista la conoscenza della lingua ladina: mi pare, quindi, che permettere a questi insegnanti di chiedere il trasferimento ad altro istituto nell'ambito della provincia di Bolzano, ed anche fuori della provincia stessa, sarebbe un frustrare in partenza l'intenzione che ispira il provvedimento che stiamo esaminando.

Per quanto riguarda il parere della prima Commissione, ricordo che essa invitava la nostra Commissione ad esaminare la opportunità di prevedere la istituzione di un ruolo speciale degli insegnanti di scuola media secondaria nelle valli ladine della provincia di Bolzano. Questo fu uno degli argomenti che nella precedente seduta ci fece soprassedere all'esame della proposta di legge n. 560.

Ora, da un approfondimento della questione, risulterebbe che il ruolo speciale per gli insegnanti di lingua ladina esiste, attualmente, solo per la scuola elementare, ed è in via di approvazione quello concernente la scuola media inferiore; non è previsto, invece, il ruolo speciale per la scuola media superiore. Non so però se possiamo escludere in assoluto, specialmente in previsione della estensione dell'obbligo scolastico, la possibilità dell'istituzione di un ruolo speciale anche per la scuola media superiore. Per cui mi parrebbe opportuno aggiungere, all'articolo 7: « In conformità alle norme che saranno approvate per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano ». Questo emendamento non impedirebbe la creazione di un eventuale ruolo speciale per gli insegnanti di lingua ladina della provincia di Bolzano; in ogni caso, l'intera materia verrebbe affidata alle norme speciali che verranno approvate per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano.

Mi pare poi opportuno introdurre un altro articolo, che prenderebbe il numero 8, in seguito al parere espresso dalla quinta Commissione. Questo articolo potrebbe essere così formulato: « All'onere derivante dall'attuazione della presente legge l'amministrazione della pubblica istruzione provvederà con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 dello stato di previsione della

spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi ».

MORO DINO. Non mi è chiara la ragione per cui il relatore propone, all'articolo 4, di sostituire la dizione « dal 1° ottobre 1964 » con la dizione « dal 1° ottobre 1966 ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Il testo originario prevedeva una retrodatazione di quattro anni. Ora, siccome all'articolo 2 prendiamo in considerazione anche gli anni 1968-69 e 1969-70, se i quattro anni di retrodatazione decorrono dal 1970, anziché dal 1968, mi pare logico che si debba risalire al 1966 e non al 1964. Questo, naturalmente, se vogliamo stabilire un periodo di retrodatazione di quattro anni; se invece preferiamo stabilire un lasso di tempo superiore al quadriennio, allora il discorso cambia.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole alla proposta di legge, emendata così come suggerito dal relatore. Ho una sola perplessità, che concerne l'emendamento proposto dall'onorevole Dall'Armellina all'articolo 7. Il relatore propone che si aggiunga, all'articolo in questione, quanto segue: « In conformità alle norme che saranno approvate per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano ». Io capisco perfettamente lo spirito dell'emendamento, ma non mi pare che si possa fare riferimento a norme che ancora non esistono.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

L'Istituto tecnico commerciale « Raetia » di Ortisei viene trasformato, con decorrenza 1° ottobre 1962, in Istituto con ordinamento speciale. La tabella organica, le materie e gruppi di materie di insegnamento, gli orari e la lingua d'insegnamento per ciascuna materia verranno stabiliti, tenendo presente la attuale situazione di fatto, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.

Non essendo stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

ART. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici 1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67 e 1967-68 presso l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta, possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

Il relatore, onorevole Dall'Armellina, propone il seguente emendamento:

Al quarto rigo, dopo « 1967-68 », aggiungere « 1968-69 e 1969-70 ».

L'emendamento è già stato illustrato.

GRANATA. Io non ho mai avuto, signor Presidente, alcuna fiducia nella validità delle qualifiche, e mi chiedo se non sia il caso di proporre, all'articolo 2, un emendamento inteso ad evitare la rigorosa limitazione alla qualifica di « valente ». Perché non dire, ad esempio: « gli insegnanti che abbiano prestato servizio senza demerito »? Può essere accaduto — anche se mi rendo conto che il provvedimento che stiamo esaminando è particolare e che chi lo ha elaborato ha avuto certo presenti tutte le situazioni di fatto — che un insegnante, per ragioni di contrasto col preside, anziché ottenere la qualifica di « valente » abbia ottenuto quella di « buono ». In base a tale giudizio, che è quasi sempre opinabile, l'interessato verrebbe escluso dal godimento dei benefici previsti dalla legge.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo sulla valutazione generale relativa all'istituto della qualifica, ma non mi pare che si possa, nella legge che stiamo esaminando, non fare riferimento alla stessa. Non foss'altro, in analogia a quanto attualmente previsto per tutti i concorsi e le assunzioni in ruolo.

GRANATA. L'espressione « senza demerito » presuppone l'esistenza di un giudizio.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Ma è dalla qualifica che non possiamo prescindere. Occorre tenerne conto anche per la formulazione della graduatoria.

GRANATA. Cosa ha a vedere la graduatoria nel caso in questione? Io pongo, onorevoli colleghi, un problema anche in prospettiva, nei confronti del rilievo che viene dato alle qualifiche per l'entrata in ruolo del personale insegnante. Dopo la qualifica di « valente » viene quella di « buono ». Vogliamo fare un'analisi filologica del termine? È strano, onorevoli colleghi, che un insegnante che sia qualificato « buono » sia poi tanto cattivo da non poter ottenere certi benefici...

BADALONI MARIA. La qualifica di « valente » per i professori è penultima nella graduatoria delle qualifiche: equivale a quella di « buono » per i maestri.

GRANATA. La qualifica di « valente » è seconda nella graduatoria delle qualifiche; molti anni fa un preside non avrebbe dato mai la qualifica di « valente » o di « ottimo » ad insegnanti che non avessero avuto un certo numero di anni di insegnamento alle spalle.

BADALONI MARIA. Prima di accettare un emendamento di questo genere a mio giudizio bisognerebbe abolire l'obbligo dell'attribuzione di una qualifica da parte dei presidi.

CALVETTI. Ritengo di dover esprimere parere favorevole alla proposta dell'onorevole Granata. L'esperienza degli anni passati dimostra che i criteri con cui viene attribuita la qualifica ai professori variano da istituto ad istituto. Vi sono dei presidi che ritengono che al primo anno di insegnamento si debba dare la qualifica di « buono », mentre altri attribuiscono sempre la qualifica di « ottimo ». A mio giudizio, questa norma è completamente errata, perché si basa su valutazioni soggettive e non su elementi oggettivi; sarebbe preferibile, penso, attribuire semplicemente note di merito o di demerito.

BADALONI MARIA. Allora, possiamo sostituire la dizione: « valente » con la dizione « non inferiore a buono », evitando così di abolire l'obbligo dell'attribuzione delle qualifiche.

DIETL. Vorrei osservare che, nel caso specifico che ci interessa, non è necessario attribuire alcuna qualifica.

Ritengo che sia opportuno lasciare immutato il testo della proposta di legge perché si tratta di un provvedimento speciale che riguarda un'unica scuola, quella di Ortisei.

GRANATA. A mio parere, dobbiamo evitare che la legge assuma un carattere troppo singolare.

PRESIDENTE. Faccio presente alla Commissione che, se l'emendamento Granata e Raicich venisse accolto dovremmo, per ragioni regolamentari, inviare il testo della proposta di legge alla Commissione quinta una seconda volta. Infatti, il parere che abbiamo ricevuto riguarda il testo che si vuole modificare, cioè il testo contenente la formula del « valente ». Ora, la modifica proposta dagli onorevoli Granata e Raicich, potrebbe comportare un aumento del numero degli insegnanti e quindi uno spostamento dei termini dell'onere finanziario.

CANESTRI. Vorrei sapere dal relatore in che modo è stato calcolato l'onere annuo di quattro milioni e mezzo derivante dall'attuazione di questa legge. Se esso è stato calcolato in base al numero degli insegnanti dell'istituto, non mi pare esista il problema di rinviare la proposta di legge così modificata alla Commissione Bilancio e Partecipazioni statali.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. L'onere è stato calcolato in base al numero delle cattedre.

LEVI ARIAN GIORGINA. All'onorevole Diel consta che tutti gli insegnanti dell'istituto di Ortisei sono in possesso della qualifica di « valente », come minimo. Ciò significa che il numero delle cattedre non aumenterà, per cui penso che l'emendamento possa essere accettato.

MORO DINO. Allora, a mio giudizio, tutte le leggi riguardanti questa materia dovrebbero essere modificate in tal senso!

PRESIDENTE. Io penso che, abolendo questo criterio di attribuzione delle qualifiche, accettando cioè l'emendamento Granata e Raicich, sposteremo i criteri di valutazione riguardanti il personale statale. Il parere della quinta Commissione è stato espresso tenendo presente tutta la stesura della proposta di legge; se noi stabiliamo di aumentare, presumibilmente, il numero di coloro che possono trarre benefici dall'approvazione di questo progetto di legge, possiamo provocare, almeno dal punto di vista teorico, un aumento di spesa, per cui si renderebbe necessario un secondo parere della

Commissione Bilancio e, forse, anche della prima Commissione.

ELKAN. A mio avviso, questa proposta di legge modifica una situazione che deve essere modificata. Anch'io condivido le opinioni di quanti ritengono che queste qualifiche debbano avere una economia diversa nelle valutazioni che si debbono esprimere per il personale insegnante.

Mi pare, inoltre, che questa proposta di legge sia stata anche elaborata in polemica con gli insegnanti di lingua italiana.

Proprio in questo caso particolare, noi introdurremmo un'indicazione diversa, che non è risultata valida per gli insegnanti che si sono trovati nelle stesse condizioni nelle scuole italiane.

GRANATA. Abbiamo spesso praticato un sistema diverso!

ELKAN. Ma lo abbiamo fatto per intere categorie di insegnanti. Nel caso in questione, consideriamo un istituto di secondo grado che ha una sua configurazione precisa. Sappiamo — ci è stato ripetuto un momento fa — che in esso gli insegnanti si trovano tutti nella condizione di avere « valente ». Noi, dunque, ricorreremo ad un espediente, per modificare il criterio delle qualifiche, proprio nel caso meno opportuno e meno favorevole a determinare una coscienza nuova della Commissione e del Governo di fronte a questi problemi. Mi dichiaro, dunque, contrario ad un emendamento come quello presentato.

MATTALIA. In linea di massima, aderisco alla richiesta dell'onorevole Granata. Nel caso specifico si tratta di un provvedimento per un istituto particolare, e ritengo che la soluzione migliore sia comunque quella di usare, ai fini della graduatoria, il termine « buono ». Si tratta, in sostanza, di ridurre lo spazio per certe discriminazioni aprioristiche.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che se la Commissione concorda per la sostituzione di « buono » a « valente », io debbo chiedere il parere della Commissione Bilancio. Non mi pare che sia il caso di sollevare un problema del genere. Si tratta di una sola scuola in Italia, una scuola dell'Alto Adige: gli interessati ci hanno dichiarato che in essa il problema cui si è fatto riferimento non esiste.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Distinguerai l'aspetto di principio da quello concreto. Sul primo, è

indubbio che l'istituto della qualifica è — ed a ragione — fortemente contestato. Ne contesto anch'io la validità, oggi. Si tratta di un qualcosa che muove da concezioni superate dei rapporti tra il preside e gli insegnanti, anche se non mi sento di condividere il giudizio definitivamente negativo che allo stesso si dà. È ovvio, in ogni caso, che nella nuova scuola questo problema dovrà essere affrontato, alla luce dei nuovi orientamenti pedagogici e democratici che dovranno essere alla base della stessa.

Nel caso specifico, però, e per le ragioni che sono state qui dette, mi pare che l'occasione sia delle meno opportune. Vorrei accennare solo ad una considerazione, quella già fatta dal collega Elkan. Siamo di fronte, nel caso in questione, ad una disciplina particolare, che viene adottata per insegnanti in lingua tedesca di una scuola tedesca. Fa parte degli sforzi che da ogni parte vengono compiuti per una conciliazione delle due componenti della popolazione in quella parte d'Italia. Affermare, dunque, un principio nuovo, completamente nuovo, per una situazione così circoscritta, mi pare francamente inopportuno. Pregherei dunque i colleghi, pur comprendendo lo spirito da cui muove l'emendamento, di non insistere nello stesso.

RAICICH. Comunico che i presentatori dell'emendamento, in cui trovavano luogo quei principi ai quali si riferiva l'onorevole Granata e che hanno avuto in Commissione un largo consenso, per non costituire intralci alla approvazione della legge, ritirano l'emendamento stesso. Nel far questo, desiderano precisare due cose. Innanzi tutto, che continueremo ad andare avanti per questa strada poco felice, se non ci decideremo ad affrontare, con i chiavistelli adatti, direbbe l'onorevole Elkan, i problemi che stanno a monte. Verranno, dunque, in continuazione, nella Commissione, leggende in cui, secondo la tradizione, si chiederà la qualifica di « valente » o di « buono », e si affermerà che non è la sede per infirmare il principio, senza che mai, peraltro, una occasione concreta per discutere sul principio sia offerta. Il nostro, colleghi, vuole essere un invito a discutere per modificare, se possibile, queste cose, circa le quali siamo tutti d'accordo, o almeno lo è la maggioranza della Commissione. Noi veniamo, veramente, a confermare l'assurdo che chi è « buono », non è buono ma cattivo, tanto da presentare ricorso se riceve una qualifica del genere... A me pare che una tale situazione non sia più a lungo sostenibile.

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

In secondo luogo proporrei, se il regolamento lo consente, che invece dell'emendamento sia sottoposto alla Commissione un ordine del giorno — che presentiamo in sostituzione dell'emendamento — in cui si afferma questo punto di dissenso dall'istituto tradizionale delle qualifiche.

PRESIDENTE. Il ritiro dell'emendamento e la presentazione al suo posto di un ordine del giorno è perfettamente regolamentare.

Per quanto riguarda il problema dello stato giuridico degli insegnanti non di ruolo penso che il Governo presenterà tra breve il disegno di legge relativo.

GRANATA. Vorrei fare una domanda. A norma dell'articolo 2 è detto che possono avvalersi dei benefici della legge gli insegnanti che abbiano prestato servizio per almeno quattro degli otto anni contemplati nel primo comma dell'articolo. Ora, io non credo che, nel corso di questi otto anni il numero delle cattedre sia raddoppiato, e ciò può portare a una situazione veramente singolare: e cioè per una stessa cattedra possono essere immessi in ruolo due insegnanti.

Chiarisco meglio. Ammettiamo che un insegnante abbia prestato servizio nell'istituto per quattro anni, dal 1962 al 1966 e poi, per motivi vari, abbia smesso la sua attività in quella scuola. La sua cattedra è assegnata ad un altro insegnante che la conserva per altri quattro anni.

È possibile, quindi, che due insegnanti ottengano l'immissione in ruolo: non vedo come potrebbe essere risolta una difficoltà di questo genere.

DALL'ARMELLINA, Relatore. Infatti questa è sostanzialmente una legge *ad personam*. Il problema è un altro. Questi insegnanti, per i quali opera questo provvedimento speciale, all'indomani dell'immissione in ruolo potrebbero in teoria chiedere il trasferimento ad altri istituti. È questa la preoccupazione che ci ha spinto a presentare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Dall'Armellina.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 quale risulta dall'emendamento testé approvato:

ART. 2.

Gli insegnanti che abbiano prestato servizio in almeno quattro degli anni scolastici

1962-63, 1963-64, 1964-65, 1965-66, 1966-67, 1967-68, 1968-69 e 1969-70 presso l'Istituto tecnico commerciale di Ortisei con qualifica non inferiore a « valente » e che siano in possesso della abilitazione richiesta possono chiedere l'assunzione in ruolo secondo le norme della presente legge, per le materie di insegnamento cui l'abilitazione si riferisce.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 3.

Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a stabilire con proprio decreto le modalità del concorso, nonché il numero dei posti disponibili.

Gli insegnanti che intendano avvalersi dei benefici di cui al precedente articolo debbono, a pena di decadenza, inoltrare documentata domanda al provveditore agli studi di Bolzano entro il termine di 60 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

L'immissione in ruolo ai sensi della presente legge ha luogo, per gli aventi diritto, in deroga al limite massimo di età stabilito per l'ammissione ai concorsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 4. Ne do lettura:

ART. 4.

Ai predetti insegnanti la carriera agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1964.

L'onorevole Dall'Armellina ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla prima riga, dopo le parole: ai predetti insegnanti, *aggiungere le parole:* che dovranno continuare l'insegnamento nelle cattedre attualmente ricoperte per anni cinque dal passaggio in ruolo;

All'ultima riga sostituire le parole: dal 1° ottobre 1964, *con le parole:* dal 1° ottobre 1966.

ELKAN. Propongo per quanto riguarda il primo emendamento la dizione: « per almeno cinque anni », in modo da evitare interpretazioni dubbie.

MORO DINO. Più che di cattedre, mi pare che in questo caso si debba parlare di sede; dobbiamo trovare una formula chiara per dire che questi insegnanti debbono rimanere nell'istituto di Ortisei.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Dopo le parole: « attualmente ricoperte », possiamo aggiungere le parole: « del sopraddetto istituto ».

PRESIDENTE. Propongo di dire: « nell'istituto di cui all'articolo 1 ».

Pongo in votazione il nuovo testo dell'emendamento Dall'Armellina, come risulta in seguito alle modifiche testé apportate:

Dopo le parole: ai predetti insegnanti, *aggiungere le parole:* che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno cinque anni dal passaggio in ruolo.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento Dall'Armellina di cui ho precedentemente dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 quale risulta dagli emendamenti testé approvati:

ART. 4.

Ai predetti insegnanti, che dovranno continuare l'insegnamento nell'istituto di cui all'articolo 1 per almeno 5 anni dal passaggio in ruolo, la carriera, agli effetti giuridici, sarà fatta decorrere, una volta raggiunto il grado di ordinario, dal 1° ottobre 1966.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Gli insegnanti di ruolo dell'Istituto tecnico commerciale di Ortisei faranno parte, a seconda che la cattedra ricoperta preveda l'insegnamento in lingua italiana oppure in lingua tedesca, rispettivamente dei ruoli degli insegnanti nelle scuole in lingua italiana o in lingua tedesca.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

ART. 6.

La presidenza dell'Istituto viene conferita mediante concorso per titoli ed esami cui sono ammessi, previo accertamento della conoscenza delle lingue italiana, ladina e tedesca, i presidi di ruolo di scuola media inferiore con almeno quattro anni di servizio, purché forniti di abilitazione per l'insegnamento nelle scuole medie superiori e i professori di ruolo nelle scuole medie superiori con almeno sette anni di servizio.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilirà con proprio decreto le modalità e le materie d'esame del concorso.

GRANATA. Mi pare che l'articolo 6 non sia conforme alle norme generali che vigono nel resto del territorio nazionale. Infatti, i presidi di scuola media inferiore, normalmente, non possono partecipare a concorsi per presidi di scuola media superiore: questo istituto è, appunto, un istituto di scuola media superiore, e quindi non vedo perché si debbano ammettere al concorso anche i presidi di scuola media inferiore.

ELKAN. Lo possono, se hanno cinque anni di insegnamento e l'abilitazione.

PRESIDENTE. All'articolo 6 viene proposto, dall'onorevole Dall'Armellina, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: con almeno 4 anni di servizio, *con le parole:* con almeno 5 anni di servizio.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 6 con l'emendamento che è stato ora approvato.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

Da parte dell'onorevole Dall'Armellina viene proposto, all'articolo in questione, il seguente emendamento:

Alla fine dell'articolo aggiungere le parole: in conformità alle norme che saranno approvate per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Onorevole Presidente, ritiro l'emendamento e presenterò al suo posto, al momento opportuno, il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione della Camera nell'approvare la proposta di legge n. 550, impegna il Governo ad attenersi, nell'emana-zione di futuri eventuali bandi di concorso, alle norme speciali che saranno definite per le scuole delle località ladine della provincia di Bolzano.

GRANATA. L'articolo in questione sembra a me poco chiaro e forse superfluo. Per esplicita dichiarazione degli stessi presentatori, noi siamo di fronte ad una legge *ad personam*: quale può essere, in questa condizione, l'eventualità che rimanga vacante un posto? Quella derivante dal decesso di un insegnante o dalla scarsa solerzia di un altro che non presenti in tempo i documenti necessari. Per quale ragione allora stabilire in questa legge, che ha una sua specifica configurazione, una norma di carattere generale che dovrà inquadrarsi in quel tale auspicato provvedimento relativo alla regolamentazione giuridica del settore? Se tutti gli insegnanti i quali, attraverso il provvedimento che stiamo approvando, hanno il diritto di farlo possono sistemarsi in ruolo, non vi sono per il momento problemi. Dopo di che, per quanto concerne la copertura di cattedre che successivamente dovessero rendersi vacanti, si provvederà sulla base della regolamentazione cui ho accennato. Perché inserire in questa sede una cosa del genere? Tra l'altro, così facendo, verremmo a stabilire un contrasto tra due indirizzi: quello che ha ispirato questo provvedimento, e quello che tende a consentire ad insegnanti provenienti anche da altre regioni la possibilità di andare ad insegnare nelle scuole cui ci riferiamo, con tutti gli inconvenienti che possono derivare dalla mancanza dei necessari requisiti per farlo. Perché fissare anche per il futuro dei criteri in base ai quali inserire in ruolo gli insegnanti? A queste cose — ripeto — si provvederà sulla base della regolamentazione giuridica cui ho accennato. Io sarei, dunque, per una soppressione dell'articolo.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Le considerazioni svolte dall'onorevole Granata, in linea di principio, sembrano a me giuste. Mi pare, però, che si dimentichi che siamo in presenza di un istituto ad insegnamento speciale, nei confronti del quale l'applicazione delle norme generali comporterebbe delle conseguenze che forse andrebbero ad urtare con le finalità stesse dell'istituto. Noi arriveremmo a far coprire le cattedre, magari, da insegnanti di lingua italiana, in contrasto con le motivazioni di fondo che hanno ispirato il provvedimento. Ritengo, perciò, che non si possa eludere il problema dell'eventualità di una copertura di cattedre che si rendessero vacanti. Ma occorre, a mio avviso, stabilire anche i criteri nuovi e speciali attraverso i quali il Ministero deve provvedere. Di qui l'emendamento che avevo presentato.

DIETL. La proposta è stata presentata nella precedente legislatura non da parte nostra, ma da parte del senatore Rosati; il fatto che sia stata ripresentata nello stesso testo è la dimostrazione lampante che da parte nostra non vi sono polemiche o critiche di fondo. Poiché il problema è stato studiato a lungo e si tratta nel caso specifico di una scuola di Ortisei, pregherei la Commissione, non potendo esprimere adesso le mie preoccupazioni, di lasciare il testo invariato.

GRANATA. All'articolo 7, dopo le parole: « secondo le modalità », propongo di aggiungere la parola: « speciali ».

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Sono d'accordo.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

MATTALIA. L'onorevole Granata ha perfettamente ragione di notare la mancanza di una specifica congruenza dell'articolo 7 con il contesto della proposta di legge. Pertanto proporrei di aggiungere le parole: « con criteri e modalità conformi al contesto del complesso di norme in base alle quali è stata definita la proposta di legge ».

BADALONI MARIA. A me sembra che sia un'indicazione troppo vaga per un articolo di legge. Del resto lo stesso scopo si ottiene con l'emendamento proposto dall'onorevole Granata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento del deputato Granata:

Aggiungere alle parole: secondo le *la parola:* speciali.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7, che risulta così formulato:

« Le cattedre di ruolo rimaste eventualmente vacanti dopo l'espletamento del concorso di cui all'articolo 3, sono conferite mediante concorso per titoli ed esami secondo le speciali modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione ».

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente articolo 8:

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 4.500.000 annui, l'amministrazione della pubblica istruzione provvede con l'imputazione dell'onere medesimo al capitolo 2002 del proprio stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

GIOMO. Dichiaro che voteremo a favore dell'approvazione della proposta di legge.

CANESTRI. Anche il nostro voto è favorevole.

MORO DINO. Siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, nel testo di cui dianzi ho dato lettura.

(È approvato):

L'onorevole Raicich ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione Istruzione della Camera impegna il Governo

ad emanare norme tecniche di inquadramento nei ruoli che prescindano dalle tradizionali ormai consuete forme di qualifica e avviino un processo per cui le forze arbitrarie e talvolta autoritarie con cui attualmente viene data la qualifica siano superate ed un nuovo stato giuridico veda garantita la totale pubblicità del giudizio ».

BADALONI MARIA. Sono d'accordo sulla richiesta di una riforma del sistema di valutazione degli insegnanti, ma non mi sento di condividere il giudizio pesante espresso nell'ordine del giorno sull'attuale sistema di giudizio, poiché vi sono anche i capi d'istituto che fanno il loro dovere.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Badaloni.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. In questo ordine del giorno si parte da una concezione della crisi della scuola che il Governo non può condividere, in quanto è un fatto che ha una dimensione sociologica e non classista. Qui effettivamente pare di ascoltare l'eco di diagnosi che sono rispettabili ma che il Governo non può condividere, anche perché una diagnosi puramente classista elude il problema, che ha una dimensione europea, mondiale; la crisi della scuola si avverte in tutti i paesi qualunque sia il loro sistema sociale, quindi la diagnosi è sociologica e non classista.

Sembra quasi che basti abolire la figura del preside per eliminare i guai e i mali della scuola: noi potremmo immediatamente istituire la figura del preside elettivo, ma questo non risolverebbe il problema.

È in questo spirito che pregherei innanzitutto di modificare nell'ordine del giorno Raicich l'espressione: « La Commissione Istruzione della Camera impegna il Governo »; voi sapete, infatti, che il Governo non si è mai sottratto a queste esigenze: qualcosa è stato fatto e si sta facendo. In secondo luogo, pregherei di elaborare un testo che possa essere approvato all'unanimità: proporrei quindi, di eliminare l'espressione « forme arbitrarie e talora autoritarie ». A mio giudizio basta semplicemente dire che si tratta di forme anacronistiche e ormai superate.

PRESIDENTE. Io proporrei la seguente formula, per ottenere l'adesione di tutti i gruppi, come sollecitava il Governo: « La Commissione Istruzione della Camera invita il Governo a determinare nuove tecniche di inquadramento nei ruoli che prescindano da quelle tradizionali »; proporrei, inoltre, di eliminare le parole: « ormai consuete forme di qualifica » e le parole: « forme arbitrarie e talora autoritarie ».

GRANATA. Propongo la dizione: « forme talora arbitrarie e autoritarie »: questa forma, infatti, mi sembra molto limitativa.

RAICICH. Penso che il sottosegretario Biasini abbia letto in maniera imprecisa il testo dell'ordine del giorno, dal momento che vi ha trovato uno spirito classista. Io ho voluto fare semplicemente una constatazione, riportando quello che diceva poco fa il collega Calvetti: cioè vi sono dei presidi che, nell'attribuzione della qualifica all'insegnante, partono dal *plafond* di « buono », e ve ne sono altri che partono, invece, dal *plafond* di « ottimo ». Questi giudizi, naturalmente, hanno la loro influenza, soprattutto nei concorsi.

Del resto l'anno scorso lo stesso Ministro della pubblica istruzione affermò che si sono verificati dei casi di autoritarismo dei presidi nei confronti di alcuni membri del corpo insegnante: ad alcuni di questi casi il Ministero poté successivamente rimediare in sede di ricorso. Queste, ripeto, sono affermazioni del Governo delle quali noi non dobbiamo tacere ed è su queste basi che si fonda il mio ordine del giorno.

Mi auguro, quindi, che il Governo, in sede di elaborazione del nuovo stato giuridico degli insegnanti a cui si riferisce il provvedimento che siamo esaminando, ne tenga conto adeguatamente.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi permetterei di suggerire questa forma per il testo dell'ordine del giorno:

« La Commissione Istruzione
impegna il Governo

a determinare nuove tecniche di inquadramento nei ruoli che prescindano da quelle tradizionali ed avviino un processo per cui tali forme siano superate in un nuovo stato giuridico che veda garantita la totale pubblicità di giudizio ».

BADALONI MARIA. Penso che non si tratti di risolvere il problema del reclutamento, ma si debba parlare proprio di riforma del sistema.

RAICICH. Per il mio ordine del giorno ho preso spunto da una legge che si occupava del problema del reclutamento.

RACCHETTI. Condivido l'opinione della collega Badaloni. Cioè non si tratta solo di risolvere il problema del reclutamento, ma di riformare l'intero sistema delle qualifiche. Oggi, a mio parere, queste non hanno più alcun significato: tutti i professori sono in possesso della qualifica di « ottimo »; quei pochi

che ricevono la qualifica di « valente » fanno ricorso per ottenere l'attribuzione dell'« ottimo ».

RAICICH. Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Racchetti e aderisco alla sua proposta.

Non sono invece d'accordo col rappresentante del Governo circa le sue proposte di garantire la totale pubblicità di giudizio e di determinare nuove tecniche di inquadramento nei ruoli prescindendo da quelle tradizionali. Non vedo per quale ragione, infatti, si debba essere, *sic et simpliciter*, contrari alla tradizione.

Comunque, quello che mi interessa venga ben definito è ciò che il collega Calvetti definisce « soggettività di giudizio », che altri chiamano « arbitrarietà », che altri ancora indicano come « autoritarismo ».

GIOMO. Condivido sostanzialmente le osservazioni del collega Racchetti.

Sono d'accordo anche con il sottosegretario nel non accettare aprioristicamente certe valutazioni che non abbiamo neppure discusso. Se l'ordine del giorno verrà posto nei termini in cui il sottosegretario ha proposto di modificarlo lo accettiamo, altrimenti ci dichiareremo contrari.

CANESTRI. Noi siamo disposti a votare favorevolmente un testo che preveda il superamento dell'istituto delle qualifiche; è necessario, però, che questo testo sia sufficientemente ampio e comprensivo dei diversi giudizi che sono stati dati dalle parti intervenute nella discussione.

Voglio dire, cioè, che noi non possiamo votare un testo dove si affermi semplicemente che l'istituto delle qualifiche è superato, perché ciò significherebbe dare comunque un certo giudizio politico sull'istituto stesso, che per noi non è da migliorare, ma da abolire.

Perciò, a nostro giudizio, il testo deve essere abbastanza ampio e comprensivo nel senso che deve lasciare aperti tutti i termini di giudizio politico. Solo in questo caso noi potremo dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Da parte dell'onorevole Spitella è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione della Camera, riconosciuto che l'attuale sistema di determinazione e di attribuzione delle qualifi-

che del personale docente appare superato a causa di molteplici inconvenienti,

impegna il Governo

a predisporre, in sede di definizione del nuovo stato giuridico del personale docente, una completa riforma del sistema di valutazione dell'attività degli insegnanti della scuola ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Accolgo l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Spitezza.

SPITELLA. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Da parte degli onorevoli Raicich e Granata è stato presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione della Camera,
impegna il Governo

a proporre nuove forme di valutazione del personale insegnante, nel quadro dello stato giuridico, e ad avviare un processo per cui tali forme, che presentano accentuati caratteri di anacronismo e talora di arbitrario autoritarismo, siano superate e vedano garantita la totale pubblicità del giudizio ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Non accolgo l'ordine del giorno proposto dagli onorevoli Raicich e Granata.

RAICICH. Onorevole Presidente, chiedo che il nostro ordine del giorno venga messo in votazione.

GIOMO. Io dichiaro che voterò contro lo stesso, per il riferimento che contiene all'« autoritarismo nella scuola italiana », posto in termini apodittici. L'ordine del giorno presentato dalla maggioranza è molto più vasto e più produttivo ai fini dei risultati che desideriamo raggiungere.

SANNA. Noi voteremo a favore dell'ordine del giorno presentato dagli onorevoli Raicich e Granata, anche se avremmo preferito che questa materia, ed i documenti ad essa relativi, fossero stati più meditati ed approfonditi. Oltre tutto, a noi sembra che l'istituto della qualifica vada abolito, poiché esso turba i rapporti tra la scuola e l'autonomia dell'attività del docente. Attualmente le qualifiche non servono che a giudicare l'attività dei docenti, ai quali non è lasciata alcuna autonomia, nessuna vera libertà didattica. Noi riteniamo, dunque, che tale istituto vada abolito. Esso è totalmente inadeguato ad esprimere la nuova realtà, i nuovi fermenti della scuola.

MORO DINO. Ci asteniamo dalla votazione di questo ordine del giorno, in primo luogo perché non riteniamo che gli ordini del giorno abbiano una grande importanza e poi perché a nostro avviso la figura del preside deve essere vista nel quadro della ristrutturazione generale della scuola. Inoltre avremo modo di esprimere in proposito il nostro parere nella seduta di oggi, poiché sono all'ordine del giorno due progetti di legge che prevedono l'esonero dall'insegnamento nella scuola media dei presidi e addirittura l'esonero dall'insegnamento dei vicepresidi.

ELKAN. Sono nettamente contrario all'ordine del giorno dell'onorevole Raicich solo per quella parte che fa riferimento all'autoritarismo; all'anacronismo posso accedere, perché so per esperienza come vengono date le qualifiche e come sia generalizzato l'« ottimo »; a questo proposito mi viene sempre in mente l'epigramma di un famoso poeta satirico, che narra come un bambino, accompagnato al cimitero dalla mamma, dopo aver letto le lapide poste sopra a coloro che riposano, chiede: « ma mamma, dove mettono i cattivi ? ». Per le qualifiche si verifica la stessa cosa, e direi che più che di autoritarismo si può parlare di un lassismo eccezionale. Per questo motivo ritengo che il riferimento all'autoritarismo nell'ordine del giorno sia superfluo e vanificato dall'esperienza quotidiana in questo settore.

PRESIDENTE. Onorevole Raicich, insiste per la votazione del suo ordine del giorno ?

RAICICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

L'onorevole Dall'Armellina ha presentato il seguente ordine del giorno:

« La Commissione istruzione, nell'approvare la proposta di legge n. 560, impegna il Governo ad attenersi, nell'emanazione di futuri eventuali bandi di concorso, alle norme speciali che saranno definite per le scuole nelle località ladine della provincia di Bolzano ».

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo accoglie questo ordine del giorno.

DALL'ARMELLINA, *Relatore*. Non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. È così concluso l'esame degli ordini del giorno. La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti (1475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge Zaccagnini ed altri: « Estensione dell'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti ».

RACCHETTI, *Relatore*. Come la Commissione ricorda, su questa proposta di legge si è già conclusa la discussione generale e siamo arrivati all'esame degli emendamenti presentati all'articolo unico. Gli emendamenti sono due, uno soppressivo delle parole « non di ruolo », sul quale vi era consenso generale, e l'altro soppressivo della distinzione degli istituti legalmente riconosciuti in base alla loro gestione. In seguito agli accertamenti che sono stati fatti, è risultato che gli istituti che si trovano in questa situazione sono tre: a Pescara, a Ravenna e a Verona.

Allora, signor Presidente, ritirerei l'emendamento precedentemente presentato e lo sostituirei con il seguente:

Sostituire le parole: « in istituti di istruzione artistica » *con le parole:* « nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona ».

Con questa espressione, in pratica, veniamo a sanare questa situazione senza intaccare la questione più ampia e complessa della gestione nelle scuole non statali legalmente riconosciute. L'emendamento è firmato da me e dall'onorevole Dino Moro.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti non di ruolo che negli anni dal 1961-62 al 1967-68 incluso abbiano prestato servizio in istituti d'istruzione artistica legal-

mente riconosciuti gestiti da enti pubblici locali o da consorzi costituiti fra enti pubblici locali e siano cessati di funzionare in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali d'istruzione artistica del medesimo tipo.

Il relatore Racchetti ha presentato i seguenti emendamenti:

Alla terza riga sopprimere le parole: « non di ruolo »;

Alla quinta riga sostituire le parole: « in istituti di istruzione artistica » *con le parole:* « nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona ».

Pongo in votazione il primo emendamento. *(È approvato)*.

GRANATA. Mi pare che, all'ottava riga, si debba sostituire il modo congiuntivo del verbo cessare con l'indicativo, in quanto si tratta di casi ben precisi e delineati, non eventuali.

ELKAN. Vorrei ricordare, signor Presidente, che noi rinviavamo la discussione di questa proposta di legge per permettere al rappresentante del Governo di fare una ricognizione allo scopo di accertarsi che quanto io avevo affermato a memoria corrispondesse alla realtà. Poiché così è, non capisco perché si debba apportare questo emendamento all'articolo unico della proposta di legge. In essa, infatti, è inquadrata una situazione che interessa solo tre città: non vedo per quale motivo le si debba ricordare esplicitamente.

BIASINI, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È una questione di principio. Si è deciso di indicare questi istituti particolarmente, senza specificare se fossero gestiti da enti locali o da consorzi di enti locali.

MORO DINO. Potrebbero esistere altri istituti nelle stesse condizioni di quelli di Pescara, Ravenna e Verona.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il nuovo testo dell'emendamento Racchetti, quale risulta dalle modifiche testé apportate dal presentatore:

Sostituire le parole da: « in istituti di istruzione artistica » *alla fine, con le parole:* nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istitu-

V LEGISLATURA — OTTAVA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 13 MAGGIO 1970

zione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo ».

(È approvato).

L'articolo unico risulta pertanto così formulato:

« Ai concorsi previsti dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, possono partecipare anche gli insegnanti che negli anni dal 1961-62 al 1967-1968 incluso abbiano prestato servizio nei licei artistici di Pescara, Ravenna e Verona legalmente riconosciuti, il cui funzionamento è cessato in conseguenza della istituzione, nella stessa città, di istituti statali di istruzione artistica del medesimo tipo ».

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge MITTERDORFER ed altri: « Sistemazione del personale insegnante dell'istituto tecnico commerciale con l'insegnamento paritetico (italiano-tedesco di Ortisei (Bolzano) » (560):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge ZACCAGNINI ed altri: « Estensione dell'applicazione delle norme previste dalla legge 28 marzo 1968, n. 359, concernente l'immissione nei ruoli degli istituti statali di istruzione artistica degli insegnanti non di ruolo in possesso di particolari requisiti » (1475):

Presenti e votanti	23
Maggioranza	12
Voti favorevoli	23
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Badaloni Maria, Bardotti, Bertè, Buzzi, Bini, Calvetti, Canestri, Dall'Armellina, Elkan, Fusaro, Giannantoni, Giomo, Granata, Levi Arian Giorgina, Mattalia, Moro Dino, Nannini, Racchetti, Raicich, Romanato, Sanna, Spitella e Tedeschi.

Sono in congedo:

Cingari, Meucci e Mitterdorfer.

La seduta termina alle 12,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO